

Mario Bosia, Consulente in Formazione e Sicurezza,
risponde alle domande più frequenti su:

VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE SCAFFALATURE



GRUPPO
POLARIS
ENGINEERING & CONSULTING



FAQ

1) HO PERSO LA DOCUMENTAZIONE E I DISEGNI ORIGINALI. COME POSSO UTILIZZARE LA SCAFFALATURA PER ESSERE IN REGOLA?

Nel caso di scaffalatura di costruttore non conosciuto e/o in assenza di cartelli delle portate della scaffalatura, per poter continuare ad operare su di essa, l'utilizzatore deve far effettuare da professionista esperto una relazione di calcolo strutturale che ne determini la portata.

2) TUTTE LE SCAFFALATURE DEVONO ESSERE ANTISISMICHE?

No. Per le scaffalature al di sotto dei 3 metri di altezza non è richiesto l'allestimento antisismico, così come per gli scaffali denominati di Classe 3, ovvero con caratteristiche dimensionali modeste (scaffali in kit di montaggio). Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di accertare, quale sia il livello di sismicità del Comune dove intende installare le scaffalature e agire di conseguenza.

3) LE SCAFFALATURE DEVONO ESSERE FISSATE A PARETE?

Le scaffalature sono autoportanti e non devono essere fissate a parete, questo per far sì che si sfruttino al meglio le caratteristiche di elasticità in caso di sisma. Solo gli scaffali in kit possono essere fissati a parete (a patto che anche questi non siano installati in zona sismica!).



FAQ

4) DEVO FISSARE A TERRA GLI SCAFFALI?

La Norma UNI EN 15635:2009 riporta che scaffali con precise configurazioni geometriche possono essere svincolati dal fissaggio a terra con tasselli. Tuttavia, si raccomanda di fissare sempre e in ogni caso (anche in zona sismica) le spalle a terra con appositi tasselli.

5) I CONDUCENTI DI CARRELLI ELEVATORI CHE STOCCANO MERCE SU SCAFFALATURE, DEVONO ESSERE FORMATI IN MANIERA SPECIFICA?

Sì. Rif.to art. 73 c.4: Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze di responsabilità particolari di cui l'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Art. 71 c.7: Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) L'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica.

